Rassegna Stampa

di Lunedì 24 agosto 2020

Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica	**Information and communication technology (ICT)**			
1	L'Economia (Corriere della Sera)	24/08/2020	*BASTA PERDERE TEMPO SENZA DIGITALE IL PAESE NON CRESCE (E SIAMO GIA' IN RITARDO) (F.De Bortoli)*	3
Rubrica	**Sicurezza**			
5	Italia Oggi Sette	24/08/2020	*CYBER-ATTACCHI SU DEL 250% (A.Longo)*	6
Rubrica	**Imprese**			
11	Italia Oggi Sette	24/08/2020	*ASSEMBLEE ONLINE FINO AL 15/10 (L.De Angelis)*	7
Rubrica	**Lavoro**			
20	L'Economia (Corriere della Sera)	24/08/2020	*LA PARTITA DELL'OCCUPAZIONE NON SI VINCE CON LA SOLA CASSA (I.Trovato)*	8
Rubrica	**Fisco**			
1	Italia Oggi Sette	24/08/2020	*TUTTI I BONUS DI CONTE (S.Verna)*	9

L'Economia
del CORRIERE DELLA SERA

Settimanale
Data 24-08-2020
Pagina 1
Foglio 1 / 3

BASTA PERDERE TEMPO SENZA DIGITALE IL PAESE NON CRESCE (E SIAMO GIÀ IN RITARDO)

Rete unica, si o no? Pubblica o privata? Le discussioni continuano tra ingerenze della politica e lotte di potere, mentre nella Ue precipitiamo al terzultimo posto

di **Ferruccio de Bortoli** e **Federico De Rosa** 2
Con articoli di **Alberto Brambilla, Dario Di Vico** e **Alberto Mingardi 4, 5, 6**

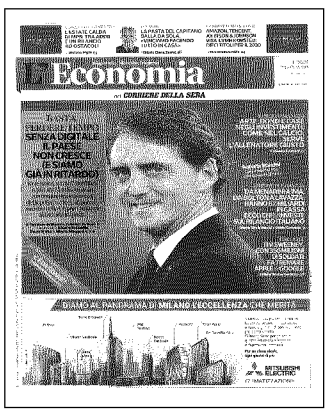

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

L'Economia
del CORRIERE DELLA SERA

Settimanale Data 24-08-2020
Pagina 1
Foglio 2 / 3

LA RETE DELLA DISCORDIA

Enel
Francesco Starace, 65 anni, amministratore delegato e direttore generale. La società ha il 50% di Open Fiber

Tim
Luigi Gubitosi, 59 anni, amministratore delegato e direttore generale di Tim dal novembre 2018

Conte che chiama Gubitosi prima dell'accordo di Tim con i fondi, Starace che non vuole vendere la quota Enel di Open Fiber, Bassanini che chiede un'infrastruttura unica neutrale Sulla fibra ottica nazionale è bagarre, mentre il tempo passa e incombono due rischi: miliardi di debito sui cittadini e la fine della concorrenza

di **Ferruccio de Bortoli**

Quando si seppe che Angelo Rovati, consigliere di Romano Prodi a Palazzo Chigi (siamo nel 2006) aveva inviato all'allora presidente di Telecom, Marco Tronchetti Provera, un piano per staccare l'infrastruttura di rete e metterla in una nuova società partecipata dalla Cassa depositi e prestiti (Cdp), la polemica fu fortissima. La pubblicazione della notizia su *Il Sole 24 Ore* scatenò un largo dibattito sull'ingerenza del potere politico in una società quotata in Borsa. Quando è apparsa l'indiscrezione secondo la quale, agli inizi del mese di agosto, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte avrebbe telefonato all'amministratore delegato di Tim Luigi Gubitosi, a consiglio di amministrazione in corso, per suggerirgli di rimandare la decisione sull'ingresso del fondo americano Kkr in Fibercop, la notizia, non smentita, è passata pressoché inosservata. Palazzo Chigi si è limitato a ribadire «il forte interesse del governo a promuovere una rete nazionale integrata a banda ultralarga per realizzare una infrastruttura strategica per il Paese». Si sono sicuramente mossi, con una lettera al presidente di Tim, Salvatore Rossi, per chiedere di ritardare l'accordo sulla rete secondaria in rame di Telecom, i ministri dell'Economia Roberto Gualtieri e dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli. Non osiamo pensare che cosa sarebbe successo allora, se Prodi avesse preso in mano il telefono e anche se lo avesse fatto il suo simpatico e compianto collaboratore o un qualsiasi altro ministro. Lo sdegno fu eccessivo allora.

Ma l'indifferenza di oggi è preoccupante. Perché in un'economia di mercato non è normale un intervento del capo o di un membro dell'esecutivo, in questa modalità, su una società privata e quotata. Certo, le pressioni ci sono sempre, in qualunque Paese. Ma la forma è sostanza. E fa l'immagine internazionale di un Paese oltre che del suo sistema economico. Il tutto si traduce in una formula anglosassone *rule of law* che è il discrimine fra le democrazie evolute e quelle in cui il potere (non solo politico) conserva ampi margini di arbitrarietà. Differenza che non sfugge al giurista Conte. E non sfugge purtroppo nemmeno agli investitori internazionali gonfi di pregiudizi sull'inaffidabilità dei contratti stipulati nel nostro Paese.

Opportunità e pericoli

Forse non è sbagliato partire da questa considerazione nell'affrontare le opportunità (e i pericoli) di una rete di telecomunicazioni unica nel nostro Paese che metta insieme Tim e Open Fiber. E questo pur condividendo la necessità da parte del governo di migliorare la dotazione infrastrutturale, dare una spinta alla digitalizzazione, risolvere la contraddizione di Cdp azionista sia di Telecom (al 10 per cento) sia, con Enel, di Open Fiber (al 50 per cento). Ci sarebbe anche da tutelare la concorrenza ma questa non sembra essere in cima alle preoccupazioni dell'esecutivo. Innanzitutto pubblica o privata? L'amministratore delegato di Tim, Luigi Gubitosi, in una intervista a *Repubblica*, ha ribadito la sua posizione contraria a cedere la maggioranza dell'eventuale rete unica ma disponibile a trattarne tutte le condizioni di governance, tenendo conto degli indirizzi di governo, oltre naturalmente delle direttive del regolatore italiano (Agcom), di quello europeo (Berec), dell'Antitrust.

Il 31 agosto, ormai una data chiave della vicenda, il consiglio d'amministrazione di Tim dovrebbe procedere all'accordo sull'ingresso in Fibercop di Kkr e Fastweb e probabilmente altri. Poche ore dopo l'intervista di Gubitosi, Patuanelli ha ribadito che la rete unica dovrà essere pubblica. Gli ha dato manforte il viceministro allo Sviluppo economico, Stefano Buffagni. Il governo su

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

questo punto è diviso. Conte e Gualtieri più possibilisti nel lasciare a Tim la maggioranza. Se mai dovesse realizzarsi il progetto di una società unica a controllo pubblico, essendo la rete patrimonio della società — privatizzata male ma pur sempre privatizzata — questo comporterebbe il passaggio di parte del debito di Tim (che nei piani di Gubitosi dovrebbe scendere a fine 2020 sotto i 20 miliardi) a carico della controllante. Ovvero di Cdp che investe i risparmi postali. Ormai i miliardi sono noccioline e purtroppo non ci facciamo più caso. Lo Stato si assumerebbe in sostanza una quota del debito messo a carico della società dai privati che la scalarono nel 1999. Un paradosso della storia. Ma l'obiettivo vero del governo qual è? Dare una spinta alla digitalizzazione del Paese, portare Internet in ogni casa (come si fece nel Novecento con il telefono fisso), favorire lo sviluppo della fibra, del 5G e dell'*edge clouding*, oppure allargare l'area d'intervento e di potere dello Stato?

L'interesse pubblico può essere ugualmente tutelato attraverso accordi specifici, impegni precisi del cosiddetto incumbent — che in passato li ha largamente disattesi — e con una presenza nell'azionariato più significativa di Cdp che valorizzi l'investimento e orienti gli indirizzi strategici. Contro l'ipotesi che la rete unica abbia come azionista di controllo Tim si sono espressi in una lettera al governo anche Vodafone, Wind e Sky. Separare semplicemente la rete e le torri dalla società di servizio, il cosiddetto spezzatino che ha consensi bipartisan (oltre a quello di Beppe Grillo), sacrificherebbe un campione nazionale facendo un favore ai competitor.

Un predecessore di Gubitosi, Franco Bernabé, ha scritto, su *Il Sole 24 Ore*, che la soluzione migliore sarebbe quella di far vendere a Cdp la propria partecipazione in Open Fiber per consentirle di accrescere ulteriormente quella in Tim, anche approfittando del dualismo tra Vivendi e Elliott. Enel avrebbe tutto l'interesse di sviluppare Open Fiber e offrire ai suoi clienti, insieme alla fornitura elettrica, anche la banda ultralarga, sfruttando il rinnovo dei contatori.

Gli sfidanti

L'amministratore delegato di Enel, Francesco Starace, è contrario a una rete unica a controllo Tim, essendo un soggetto verticalmente integrato. E il presidente di Open Fiber, Franco Bassanini, ha promosso sul *Corriere della Sera*, il progetto di una «rete unica neutrale, partecipata da tutte le Telco ma non controllata da nessuna, caso mai dallo Stato, garante dell'interesse generale a un'accelerazione degli investimenti». Franco Debenedetti, sul *Foglio*, ha contrastato la tesi di Bassanini difendendo la concorrenza sulla rete. «C'è da fidarsi poi di uno Stato che cambia idea a seconda delle convenienze del governo?». Bassanini ha comunicato che Open Fiber, di cui è amministratore delegato Elisabetta Ripa, ha ormai collegato in fibra al 30 giugno circa 9 milioni di case. Gubitosi sostiene che non sono dati veri. E qui probabilmente c'è una distinzione tecnica su dove arrivi esattamente il servizio Ftth, se in casa o all'armadio, al cabinet in strada. In ogni caso, nonostante le difficoltà del periodo Covid, Open Fiber ha esteso la rete in fibra a un milione di case, investendo 600 milioni di euro. Gubitosi afferma di aver già coperto in fibra due terzi delle aree bianche, cioè quelle senza banda larga, e si accingerebbe a connettere il 90 per cento della popolazione entro la fine dell'anno, chiudendo di fatto il digital divide.

C'è da dire che senza Open Fiber probabilmente l'ex monopolista non avrebbe accelerato sugli investimenti nelle cosiddette aree bianche. Anzi, in passato dichiarò di non avere alcun interesse a coprirle. Ed è per questa ragione che nacque, con il governo Renzi, Open Fiber. Dunque, la concorrenza non fa male. Un'eventuale rete unica sarebbe non solo soggetta all'approvazione del regolatore comunitario ma comporterebbe probabilmente, nei tempi della fusione, un ulteriore ritardo negli investimenti. La Francia ha diviso in due parti il Paese e messo a gara gli operatori per le coperture. Un buon esempio. Poi ci sarebbe un problema di domanda, non solo di offerta. Ed è quello che emerge dall'ultima statistica Desi (Digital economy and society index) secondo la quale l'Italia, nella trasformazione digitale, è terz'ultima nell'Unione europea. Preoccupa soprattutto il basso livello cognitivo del capitale umano. E non basterà, per migliorarlo, un bonus per l'acquisto di personal computer e l'accesso a Internet.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONNESSI MA DIVISI

L'AUTOSTRADA DI INTERNET? ANCORA FERMA

Nella trasformazione digitale siamo terzultimi nella Ue. Una vera emergenza

I numeri

7,7
Miliardi di euro
Il valore di Open Fiber (50% Enel-50% Cdp) stimato dal fondo australiano Macquarie

23,8
Miliardi di euro
Il debito netto di Tim nel 2019, a fronte di ricavi totali per 18 miliardi e un margine lordo di 7,5

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi Sette

Settimanale Data 24-08-2020
Pagina 5
Foglio 1

I dati nel report dell'osservatorio di Exprivia relativi al secondo trimestre del 2020

Cyber-attacchi su del 250%

Oltre il 60% degli eventi ha provocato il furto di dati

Pagina a cura
DI ANTONIO LONGO

Rispetto ai primi tre mesi del 2020, nel secondo trimestre dell'anno, in piena emergenza Covid- 19, si è registrato un incremento degli attacchi informatici di oltre il 250%. Da gennaio a marzo erano stati 47, da aprile a giugno sono stati 171, ben 86 solo a giugno, il mese in cui è stato rilevato il numero maggiore di attacchi, incidenti e violazioni della privacy a danno di aziende, privati e pubblica amministrazione. È quanto emerge dai dati contenuti nella seconda edizione del report elaborato dall'Osservatorio sulla cybersecurity di Exprivia.

Crimini informatici e pandemia. Gli esperti di Exprivia, analizzando 40 fonti di informazione pubbliche, ritengono che l'emergenza abbia influito, in maniera decisiva, sulla sicurezza informatica a causa dell'incremento dello smart working, alla maggiore connessione ai social network e alla riapertura delle industrie subito dopo il lockdown.

Dalla lettura del report si evince, infatti, che la maggior parte degli attacchi sono da collegare all'emergenza Coronavirus, oltre il 60% degli eventi ha provocato il furto dei dati con una crescita a tripla cifra rispetto al primo trimestre (+ 361%), superando in maniera significativa sia le violazioni della privacy (11% dei casi) che le perdite di denaro (7%).

Inoltre, gli analisti evidenziano anche l'elevato rischio che riguarda i sistemi di videosorveglianza presi di mira dagli hacker. Termini come «Corona Antivirus» e simili sono stati utilizzati dai cyber criminali per introdurre software malevoli nei computer delle vittime, compromettendone il funzionamento.

«Il cybercrime ha trovato terreno fertile soprattutto a causa di una diffusa mancanza di cultura digitale, anche nei singoli cittadini, e dell'inadeguatezza con cui aziende ed enti pubblici proteggono dati sensibili e sistemi informatici», osserva Domenico Raguseo, direttore Cybersecurity Exprivia, «prevediamo che nei prossimi mesi corrano un rischio elevato di attacchi anche i sistemi di videosorveglianza e i dispositivi IoT collegati a Internet che non vengono protetti adeguatamente, facilitando accessi illegittimi».

Crescono gli attacchi «hacktivistici». I dati contenuti nel report sottolineano anche la crescita di un altro fenomeno nel corso del secondo trimestre (oltre il 700%), quello degli attacchi di matrice «hacktivistica», ossia le pratiche di azione digitale in stile hacker spesso collegate a campagne internazionali su temi di grande attualità come «black-lives-matter» e «revenge-porn».

Inoltre, si sono quadruplicate le truffe tramite tecniche di phishing e social engineering (+307% rispetto al primo trimestre, oltre il 37% dei casi), che ingannano l'utente facendo leva su messaggi «esca» via e-mail o su tecniche subdole tramite social network per carpire dati finanziari, ossia il numero di conto corrente o della carta di credito, oppure rubare i codici di accesso ai servizi a cui la persona è abbonata. Anche nel secondo trimestre resta ancora sconosciuta la modalità di attacco informatico in oltre il 30% dei casi (53 attacchi in più nel secondo trimestre), evidenziando la necessità di elaborare adeguati sistemi di protezione. Il 17% degli attacchi, invece, è avvenuto tramite malware, ossia software o programmi informatici malevoli, che hanno sfruttato il Coronavirus per attirare l'attenzione degli utenti.

I settori più colpiti. Nel secondo trimestre dell'anno il 26% delle campagne criminali sono state indirizzate verso settori non classificabili mentre il 18% ha riguardato settori multipli; a seguire, tra gli ambiti individuati che hanno ricevuto più attacchi, quello della Pubblica amministrazione e del Cloud (circa il 10% ciascuno sul totale), le cui piattaforme, anche dopo il lockdown, continuano a risentire dello stress per il lavoro da remoto.

I settori Finance ed Education rimangono ancora nella lista degli ambiti più vulnerabili, in particolare a giugno università e scuole impegnate con gli esami da remoto.

Il decalogo per combattere i cybercriminali. Gli attacchi informatici, sempre più sofisticati, sono in continua evoluzione. Per combatterli, oltre alle soluzioni tecnologiche più avanzate, risulta fondamentale seguire alcuni semplici accorgimenti per proteggere i propri dati in modo efficace.

Gli esperti di Cisco hanno, quindi, stilato una sorta di decalogo che riporta alcuni consigli su buone prassi da tenere a mente e mettere in pratica con attenzione.

È quindi importante, innanzitutto, utilizzare dispositivi sempre aggiornati, infatti ad ogni aggiornamento dei sistemi la software house risolve i bug presenti nella versione precedente e, aggiornando il sistema operativo, il dispositivo che si utilizza è protetto dai più recenti virus informatici e malware.

Il decalogo di Cisco punta l'attenzione anche sulle connessioni VPN: è buona norma collegarsi sempre ad una «virtual private network» se si debba scrivere o rispondere ad una e-mail dal proprio dispositivo utilizzando una rete esterna a quella aziendale.

Gli esperti ricordano anche che il backup costituisce parte integrante della sicurezza, quindi bisogna assicurarsi che i dati che serviranno per lavorare da remoto siano archiviati sulla rete aziendale.

I liberi professionisti dovrebbero, invece, effettuare un backup completo sia su un hard disk esterno sia su uno dei più comuni sistemi di backup su cloud.

Attenzione anche alle reti Wi-Fi pubbliche, certamente comode ma anche pericolose in quanto il rischio è che alla rete si connetta un hacker o un dispositivo già infetto in grado di raggiungere il proprio computer.

Particolare attenzione va naturalmente prestata alle comunicazioni ricevute, le campagne di attacco sono in continua evoluzione e il social engineering è uno strumento spesso utilizzato per indurre le potenziali vittime a cliccare su un nuovo link o ad aprire un allegato apparentemente innocuo. E ancora, gli esperti di Cisco ricordano che le policy delle aziende precisano che tutte le comunicazioni di lavoro devono avvenire tramite gli account aziendali e sono davvero tanti i casi in cui le persone hanno causato danni all'azienda per cui lavorano soltanto perché hanno usato l'account email privato per comunicare.

Tradizionale raccomandazione riguarda i dati sensibili, bisogna fare molta attenzione ai messaggi che chiedono informazioni quali dati bancari e password di accesso, è necessario controllare sempre il mittente e il dominio dell'email che è stata ricevuta.

Inoltre, è meglio utilizzare, ove possibile, un'autenticazione a più fattori, in grado di bloccare l'accesso in caso una password venga compromessa da un attacco di phishing o quando un malintenzionato tenta di accedere a un sistema non consentito.

© Riproduzione riservata

Qualche consiglio per difendersi

- Utilizzare dispositivi e sistemi operativi sempre aggiornati
- Collegarsi sempre ad una VPN - Virtual Private Network se si utilizza una rete esterna a quella aziendale
- Assicurarsi che i dati da utilizzare da remoto siano archiviati sulla rete aziendale
- I liberi professionisti devono effettuare un backup completo sia su un hard disk esterno sia su un sistema di backup su cloud
- Attenzione all'utilizzo delle reti Wi-Fi pubbliche
- Fare attenzione quando si clicca su un nuovo link o si apre un allegato apparentemente innocuo
- Le comunicazioni di lavoro devono avvenire tramite gli account aziendali, non va usato l'account email privato
- Fare molta attenzione ai messaggi che chiedono informazioni quali dati bancari e password di accesso

Fonte: Esperti Cisco sulla sicurezza informatica

Nel mirino anche i router domestici

A settembre del 2019 gli attacchi per compromettere i log in dei router sono stati 23 milioni, a dicembre sono diventati 249 milioni, a marzo di quest'anno si sono attestati sui 194 milioni.
I cyber criminali stanno compromettendo il funzionamento anche dei router domestici per compiere altri attacchi. Il dato emerge dall'ultimo report Trend Micro dal titolo «Worm War: The Botnet Battle for IoT Territory».
In base alle evidenze che scaturiscono dalla lettura del report vi è anche un altro indicatore che riguarda i dispositivi che tentano di aprire sessioni con altri dispositivi collegati tramite Internet of Things.
Il protocollo di rete è utilizzato, infatti, per fornire all'utente sessioni di login remote ma non è protetto da crittografia, è quindi preferito dagli aggressori come mezzo per sondare le credenziali dell'utente. Si consideri che, secondo i dati aggiornati a metà marzo 2020, 16.000 device hanno tentato di aprire sessioni con altri dispositivi IoT in una sola settimana. Il trend è preoccupante in quanto i criminali informatici sono in competizione per compromettere il maggior numero possibile di router, in modo da poterli utilizzare per compiere attacchi o per coprire frodi e furti di dati. In particolare, i cybercriminali disinstallano ogni malware che trovano sul router per avere il completo controllo sul dispositivo, la conseguenza maggiore per l'utente, oltre a un calo di prestazioni, è che se il router continua a essere utilizzato per attacchi l'indirizzo IP può essere «bannato» da internet per sospetta attività criminale.

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi Sette

Settimanale Data 24-08-2020
Pagina 11
Foglio 1

Il decreto Agosto proroga le scadenze per le riunioni in remoto degli organi sociali

Assemblee online fino al 15/10

Incontri gestibili ancora in audio o video conferenza

Pagina a cura
DI LUCIANO DE ANGELIS

Tutte le assemblee che saranno convocate entro il prossimo 15 ottobre potranno continuare ad essere gestite in audio o videoconferenza a prescindere che tale modalità sia prevista nello statuto della società o dell'ente.

È quando prevede l'art. 71 del dl n. 104 del 14 Agosto pubblicato sulla *G.U.* dello stesso giorno e in vigore dal 15 (c.d. «decreto Agosto») che amplia i termini fino ad oggi previsti dall'art. 106 del decreto «Cura Italia», secondo cui tale possibilità era prevista fino al 31 luglio. Tale rinvio, seppur a ben vedere «automatico» visto che già il comma 7 del citato articolo 106 prevedeva l'estensione della normativa sulle assemblee attraverso mezzi di telecomunicazioni alla eventuale data di proroga dello stato di emergenza, rappresenta un elemento di chiarezza per la gestione delle assemblee.

Le previsioni del decreto. Il «decreto Agosto», all'art. 71 prevede che alle assemblee delle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, delle società cooperative e mutue assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020 (cioè tenute entro tale data), si applicano le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell'art. 106 del dl 17/3/20 n. 18 (convertito con legge 24/4/20 n. 27).

Ciò significa che le società dianzi individuate:

1) possono prevedere (come detto anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie che non prevedessero tali modalità) l'espressione del voto in via elettronica, o per corrispondenza e l'intervento in assemblea (da parte di amministratori, sindaci e soci) a condizione che venga garantita l'identità dei partecipanti la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto;

2) possono evitare, anche qualora lo statuto lo preveda, che il presidente, il segretario o, nelle assemblee straordinarie o qualificate, il notaio, si trovino nel medesimo luogo fisico.

Alle società a responsabilità limitata, anche in questo caso a prescindere dalle eventuali previsioni statutarie viene consentito che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

Salvo proroghe, la data del 15 ottobre potrebbe non rendere ammissibile, salvo convocazioni anticipate, la tenuta delle assemblee con mezzi di telecomunicazione per le società che hanno chiuso il bilancio il 30 giugno (tenute alla sua approvazione entro il 28 ottobre).

Le previsioni per le società quotate e le cooperative: il rappresentante designato. Il richiamo ai commi da 4 a 6 dell'art. 106, prolunga le assemblee virtuali fino al 15 ottobre anche per le società quotate per quelle ammesse ad un sistema multilaterale di negoziazione e con azioni diffuse fra il pubblico in maniera rilevante.

Oltre che attraverso strumenti di telecomunicazione, le assemblee ordinarie e straordinarie di tali società e potranno avvenire attraverso l'utilizzo del rappresentante designato previsto dall'art. 135-undecies del dlgs 58/98.

Al rappresentante designato, potranno altresì ricorrere le banche popolari e di credito cooperativo, le mutue assicuratrici e soprattutto tutte le società cooperative.

Le disposizioni per associazioni e fondazioni. In virtù del mancato richiamo dell'art. 8-bis del più volte citato art. 106, si potrebbe ritenere che l'assemblea attraverso mezzi di telecomunicazione non sia ammessa negli enti non societari come le associazioni o le fondazioni dotate di organo di indirizzo.

Invero per tali enti la riapertura delle assemblee attraverso strumenti telematici è espressamente contemplata dall'art. 1, comma 3 del dl 30/7/2020, che richiama (nell'allegato 1) fra le misure oggetto di proroga i contenuti dell'art. 73 del dl 18/2020.

Nel comma 4 dell'articolo 73 si prevede la possibilità che le riunioni in videoconferenza siano ammissibili, fra l'altro anche per le associazioni private (anche non riconosciute) e per le fondazioni.

Tutto ciò a prescindere da espresse previsioni statutarie purché siano adottati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti e sia data adeguata pubblicità alle sedute.

© Riproduzione riservata

I soggetti interessati

Società ed enti che possono utilizzare i mezzi di telecomunicazione per le riunioni degli organi sociali

- Società a responsabilità limitata (di ogni tipo)
- Società per azioni ed in accomandita per azioni
- Società cooperative
- Società mutue assicuratrici
- Associazioni riconosciute e non riconosciute

Collegamenti virtuali anche per amministratori e sindaci

Anche cda e collegi sindacale potranno, fino al 15 ottobre riunirsi virtualmente, essendo ammissibile una interpretazione estensiva delle norme sulle assemblee.

Tale posizione, assunta per primi su queste pagine (si veda *ItaliaOggi* del 13/3/2020) è stata fatta propria anche da Assonime, secondo la quale la tenuta delle riunioni assembleari e in audio o videoconferenza «costituisce espressione di un principio generale applicabile alle riunioni di ogni organo sociale» (si veda Assonime Q & A agli associati del 26/27 marzo).

Ne deriva che anche in assenza di una specifica previsione statutaria sono da ritenersi ammissibili, fino al 15 ottobre (salvo ulteriori proroghe), le riunioni da remoto dei consigli di amministrazione, dei comitati esecutivi e anche quelle del collegio sindacale o degli altri organi di controllo (es. organismi di vigilanza, consigli di sorveglianza ecc) .

***Le riunioni dei Cda.* Nei Cda, quindi, come per le assemblee, viene meno l'obbligo di compresenza di presidente e segretario nello stesso luogo. Anche per i Cda sarà necessario:**

1) che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale;

2) che sia consentito agli amministratori di seguire la discussione, rendendo possibile intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati;

3) che sia permesso ai singoli membri del Consiglio di scambiarsi tempestivamente la documentazione oggetto di analisi.

Per prassi, peraltro, lo Statuto dispone che il cda venga convocato dal presidente presso la sede legale della società, in cui di norma si trova il presidente a cui fa capo l'organizzazione dei lavori, che quindi sarebbe opportuno si trovi, anche fisicamente, nel luogo dal quale poter attingere la documentazione a supporto della riunione.

Lo statuto può, tuttavia, prevedere che la convocazione avvenga anche in luoghi diversi dalla sede sociale (es. una sede di rappresentanza della società).

In dottrina si ritiene che, anche in assenza di una espressa previsione statutaria, il Cda possa essere convocato in un luogo diverso dalla sede sociale qualora in detto luogo si radunino fisicamente la maggioranza degli amministratori, purché nessuno di essi eccepisca l'irritualità della riunione.

Tali regole potrebbero essere utilizzate anche nel caso di riunioni virtuali nelle quali il luogo della riunione potrebbe essere quello dotato di dispositivi che consentano la partecipazione in videoconferenza. Ovviamente quanto affermato per il cda vale anche per i comitati esecutivi.

***Collegio sindacale.* Per tale organo le riunioni virtuali, sono previste dall'art. 2404 comma 1 c.c., secondo il quale esse sono ammesse «se lo statuto lo consente indicandone le modalità».**

Si ritiene che anche i sindaci fino al 15 ottobre potranno continuare a riunirsi in remoto.

Prima delle criticità scaturite dall'emergenza pandemica, quando lo statuto societario lo prevedeva alcune riunioni si svolgevano con la presenza di almeno un membro del Collegio sindacale fisicamente presente negli uffici della società, con l'ausilio del responsabile amministrativo (o del direttore generale o dell'amministratore delegato) e di uno o due sindaci collegati con mezzi di telecomunicazione, inserendo la sede della società come luogo «base» per la riunione del Collegio.

Tuttavia, l'art. 2404 c.c. non prevede la necessità di indicare il luogo in cui fisicamente il Collegio si riunisce, e quindi, nelle riunioni virtuali appare sufficiente indicare nel verbale che la riunione si è svolta attraverso mezzi di video o telecomunicazione a condizione che la partecipazione dei vari membri consenta loro una completa comunicazione e la possibilità di uno scambio documentale.

Appare quindi lecito che nessuno dei sindaci sia fisicamente presente nella sede aziendale, a condizione che ai componenti dell'organo di controllo sia consentito acquisire i documenti richiesti.

Naturalmente, qualora nessuno dei componenti l'organo di controllo fosse presente nella sede legale, nella quale sono traibili i documenti da esaminare, i sindaci dovranno mantenere il giusto scetticismo professionale nella verifica della documentazione loro inviata.

In merito al verbale della riunione del Collegio, redatto da un componente, esso potrà essere approvato tramite la condivisione documentale dello stesso.

La sottoscrizione del verbale potrà avvenire anche da parte del solo presidente previa delega espressa nel verbale e la firma sembrerebbe ammissibile anche con un file pdf sottoscritto manualmente. Alla prima riunione fisica successiva del Collegio i componenti dello stesso provvederanno alla trascrizione del verbale nel libro del Collegio sindacale con sottoscrizione olografa (in tal senso si veda il documento Cndcec giugno 2020 in tema di relazione unitaria).

© Riproduzione riservata

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

L'Economia
del CORRIERE DELLA SERA

Settimanale Data 24-08-2020
Pagina 20
Foglio 1

LA PARTITA DELL'OCCUPAZIONE NON SI VINCE CON LA SOLA CASSA

Calderone (consulenti del lavoro): giusto arginare la perdita di posti, ma ora serve una forte spinta per la ripresa o si sposta solo il problema

di **Isidoro Trovato**

Sarà certamente un autunno caldissimo in tema di occupazione: ammortizzatori sociali, cassa integrazione, divieto di licenziamento. Nessuno più di Marina Calderone, presidente dei Consulenti del lavoro, nelle ultime settimane ha battuto su questi tasti a cominciare dal Decreto Agosto. «Nel suo complesso, gli obiettivi perseguiti dal provvedimento — da una parte arginare la perdita dei posti di lavoro a causa dell'epidemia da Covid-19 e dall'altra incentivare nuove assunzioni attraverso l'introduzione di sgravi contributivi — sono condivisibili. Ma gli strumenti scelti per perseguirli non appaiono efficaci».

Quali i punti deboli?

«Gli incentivi all'occupazione da soli non bastano se non si creano le condizioni per una ripresa effettiva del settore produttivo. Ragionare in questi termini appartiene alla logica del blocco dei licenziamenti: si sposta solo il problema più in avanti nel tempo. Deve sempre prevalere il principio che il lavoro non si crea e non si mantiene per decreto».

Vertici Marina Calderone guida il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro e il Comitato unitario delle professioni italiane

A proposito di blocco dei licenziamenti, che conseguenze possiamo attenderci dalla fine dello stop?

Le conseguenze saranno connesse all'andamento dell'economia. Che mai come in questo momento, anche per effetto di probabili ulteriori provvedimenti restrittivi, presenta molte incertezze. Tuttavia, le previsioni non sembrano rassicuranti. Il lockdown ha messo in ginocchio interi settori. Questi ultimi o si sostengono con interventi mirati o molte aziende saranno costrette alla chiusura definitiva. È indispensabile tornare ad avere leggi immediatamente applicabili, senza bisogno di ricorrere ad interpretazioni successive, sempre foriere di criticità. Porto sempre l'esempio dello Statuto dei lavoratori che dopo 50 anni è una norma chiara e, quindi, facile da comprendere per chiunque. Il legislatore di oggi dovrebbe ispirarsi a quella tecnica normativa.

Il Recovery fund potrebbe aiutare ad ammodernare il mondo del lavoro?

«Il nostro Paese dovrebbe essere uno dei principali beneficiari di questi fondi. Ma per averli dovrà predisporre progetti e strategie in linea con le priorità dell'Ue: investimenti nel digitale, inclusione sociale, sostegno al mondo delle imprese, protezione per i lavoratori, vera semplificazione burocratica, lotta all'evasione e quant'altro. Fra queste macro riforme credo entri di diritto il passaggio dalle politiche passive a quelle attive. Quelle più in grado di rispondere all'esigenza di inclusione sociale e di permanenza in mondo del lavoro in continua evoluzione».

In questo contesto che ruolo stanno avendo i professionisti?

«Se pensiamo solo alle domande di Cassa integrazione, i consulenti ne hanno inviate oltre il 90% lavorando giorno e notte anche nei festivi. Ma dobbiamo ancora una volta evidenziare la scarsa considerazione che è stata riservata al comparto nei vari provvedimenti che hanno distribuito aiuti e sostegni a tante altre categorie di soggetti. A cominciare dall'esclusione per gli iscritti agli ordini dai contributi a fondo perduto, concessi invece alle imprese. Su questo punto sia il Comitato unitario delle professioni che la Rete delle professioni tecniche non faranno mancare la loro voce, a tutela dei milioni di professionisti che, in questi mesi di enormi difficoltà, hanno continuato a garantire servizi e assistenza ai cittadini italiani».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Su corriere.it
Il sito de L'Economia del *Corriere della Sera* si è arricchito di una nuova sezione dedicata a professionisti, lavoratori autonomi e partite Iva. Le manovre previdenziali, le misure straordinarie messe in atto per l'emergenza sanitaria legata al Covid: tutte le informazioni su: *www.corriere.it/economia/professionisti*

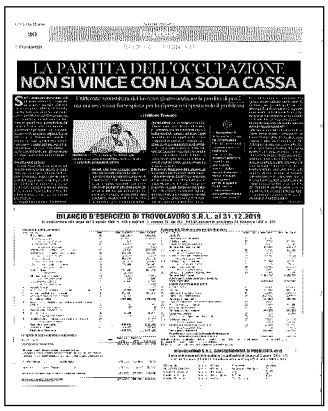

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi Sette

Settimanale Data 24-08-2020
Pagina 1
Foglio 1 / 13

Tutti i bonus di Conte

Sono 45 i crediti, i contributi a fondo perduto, le esenzioni, i benefit varati per contrastare gli effetti del Covid-19. Tutti i dettagli nell'inserto estraibile

«Sostegno»: questo è il termine che ricorre con più frequenza all'interno dei quattro decreti emanati dal governo nel periodo dell'emergenza epidemiologica Covid-19, prorogata, sempre per decreto, fino al 15 ottobre. Termine appropriato, in quanto i decreti contengono misure dirette a fronteggiare l'emergenza, con disposizioni per il sostegno di imprese, lavoratori e famiglie, ma, in generale, non sempre sufficienti a contrastare gli effetti economici, non solo immediati, dell'epidemia. I decreti sono inoltre accomunati dall'incertezza che ha caratterizzato il periodo intercorrente tra entrata in vigore e conversione in legge, nel corso del quale i flussi di emendamenti presentati hanno arrecato un senso di provvisorietà, e quindi minor efficacia, alle disposizioni emanate, nonché dalla sterilità di molte misure in assenza dei relativi provvedimenti applicativi. Sono oltre 200 i decreti attuativi previsti e a oggi ne risultano emanati neppure un terzo.

Verna da pag. 19

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi Sette

Settimanale Data 24-08-2020
Pagina 1
Foglio 2 / 13

TUTTI GLI AIUTI DEL GOVERNO CONTE/Il sostegno passa da regole confuse e carenti

Una marea di bonus. Sulla carta

Oltre 200 decreti attuativi previsti. Meno di 1/3 emanati

Pagine a cura
DI STEFANO VERNA

«Sostegno»: questo è il termine che ricorre con più frequenza all'interno dei quattro decreti emanati dal governo nel periodo dell'emergenza epidemiologica Covid-19, prorogata, sempre per decreto, fino al 15 ottobre. Termine appropriato, in quanto i decreti contengono misure dirette a fronteggiare l'emergenza, con disposizioni per il sostegno di imprese, lavoratori e famiglie, ma, in generale, non sempre sufficienti a contrastare gli effetti economici, non solo immediati, dell'epidemia; l'appunto viene rivolto soprattutto, in una visione strutturale e strategica, ai decreti Rilancio e Agosto. I decreti sono inoltre accomunati:

- dall'incertezza che ha caratterizzato il periodo intercorrente tra entrata in vigore e conversione in legge, nel corso del quale i flussi di emendamenti presentati hanno arrecato un senso di provvisorietà, e quindi minor efficacia, alle disposizioni emanate;
- dalla sterilità di molte misure in assenza dei relativi provvedimenti applicativi (decreti ministeriali, provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate e risoluzioni dell'Agenzia). Sono oltre 200 i decreti attuativi previsti e a oggi ne risultano emanati neppure un terzo;
- dalla tecnica redazionale che rende la lettura un percorso a ostacoli tra incroci, rimandi, eccezioni, esclusioni, richiami a catena a normative nazionali ed europee, con termini non sempre coerenti e provvedimenti che si sovrappongono;
- dall'eccessiva frammentazione di alcune disposizioni; basti pensare al confuso moltiplicarsi di categorie di contribuenti beneficiari delle sospensioni nei pagamenti, all'inutile duplicazione del credito d'imposta sulle spese per sanificazioni, ai differenti limiti di fatturato;
- dalle complicazioni procedurali di alcuni bonus (es., lo sbandierato bonus viaggio, mal digerito da operatori e utenti);
- dal moltiplicarsi di circolari, comunicati, faq e messaggi dell'Agenzia entrate e dell'Inps/Inail, spesso necessarie (ad esempio, sulla definizione di fatturato), talvolta sorprendenti (ad es., le esclusioni dal contributo a fondo perduto) e confliggenti rispetto a passate interpretazioni (ad es., sulla restrizione della definizione di «parte comune» all'ambito condominiale).

Dei su citati mali risentono anche i diversi «bonus» che, sotto forma di crediti o esenzioni d'imposta, indennità o contributi a fondo perduto, sono stati inseriti e via via modificati nei diversi decreti.

La maggior parte è diretta al ristoro dei danni economici subiti dai contribuenti (lavoratori, famiglie e imprese) in generale e da alcuni settori in particolare (turismo, ristorazione, spettacolo, sport ecc.), con alcune ingiustificate penalizzazioni (i professionisti ordinistici, generalmente esclusi da qualsiasi contributo) e altri irragionevoli benefici (il contributo alle colf, anche senza aver subito riduzioni di orario lavorativo).

Solo alcuni sono dotati di una forza propulsiva di rilancio economico; ci si riferisce in particolare al bonus del 110% (da cui sono però escluse le imprese) e ai timidi crediti d'imposta per investimenti pubblicitari (con limiti di spese palesemente insufficienti) e contributo ecobonus auto.

Tracciare un quadro d'insieme di queste disposizioni è l'obiettivo del quadro sinottico pubblicato in questo speciale che si propone di semplificare la comprensione delle diverse misure e aiutare a individuare, da parte dei vari operatori (professionisti, imprese, famiglie), i provvedimenti di specifico interesse, pur essendo il percorso legislativo, attuativo e interpretativo, ancora tutt'altro che concluso.

Non è nemmeno escluso che il panorama dei bonus possa essere presto integrato da nuovi e più incisivi incentivi. Anche perché gli italiani sono attanagliati da un'incertezza che li spinge ad accumulare risparmi e impedisce una vera ripresa degli investimenti e dei consumi; ma per superarla sarebbero necessari provvedimenti meno legati all'emergenza, più coraggiosi e dotati di una visione etica ed economica di lungo periodo.

© Riproduzione riservata

Crediti d'imposta, agevolazioni e incentivi fiscali

1 Credito d'imposta per le spese di sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI)

Art. 122 e 125, DL 34
circ. 9/E; 11/E
provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 259854
circ. 20/E
circ. 25/E

Per la cessione del credito occorre attendere il provvedimento dell'Agenzia dell Entrate da emanare entro l'11 settembre 2020 che stabilirà la percentuale spettante in base a richieste pervenute e risorse disponibili.

Ad imprese, professionisti, artisti, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, e alle strutture extra alberghiere non a carattere imprenditoriale, come B&B e le case vacanze per le locazioni brevi (purché in possesso del codice identificativo di cui all'art. 13-quater, co. 4, D.L. 34/2019 è riconosciuto un credito d'imposta, non soggetto ai limiti alle compensazioni, e non imponibile, nella misura del 60% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, fino ad un massimo di 60.000 euro (con un limite complessivo di 200 milioni di euro), per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, prodotti detergenti e disinfettanti, termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, barriere e pannelli protettivi, incluse eventuali spese di installazione. L'attività di sanificazione deve essere finalizzata ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l'emergenza epidemiologica Covid-19, come risultante da apposita certificazione redatta da professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti e, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nel Protocollo di regolamentazione sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, come attestato da documentazione interna. In questo caso, l'ammontare della spesa agevolabile può essere determinato, ad esempio, moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima (documentata mediante fogli di lavoro interni all'azienda). Possono essere aggiunte, ai fini del credito in esame anche le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati. Le spese di pulizia degli impianti di condizionamento, devono essere diverse da quelle sostenute per le ordinarie prassi di manutenzione degli impianti e dei relativi filtri e essere finalizzate ad aumentare «la capacità filtrante del ricircolo». Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è riconosciuto ovvero in compensazione, con modello F24, a decorrere dal giorno successivo a quello di riconoscimento. Per poter utilizzare il credito d'imposta occorre presentare apposito modello all'Agenzia delle Entrate dal 20 luglio al 7 settembre 2020 tramite l'apposito servizio web presente nell'area riservata del sito internet o tramite i canali telematici dell'Agenzia, con risposta entro cinque giorni. Può essere anche ceduto a terzi, anche banche o intermediari finanziari, che lo potranno utilizzare in compensazione nel 2021 senza possibilità di chiedere il rimborso o di riportare la quota di credito non utilizzata nell'anno. L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale (ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa di 200 milioni all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti) che verrà resa nota con provvedimento da emanare entro l'11 settembre 2020. Alle persone fisiche non imprenditori o professionisti è riconosciuta la detrazione irpef per l'acquisto di mascherine conformi.

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Crediti d'imposta, agevolazioni e incentivi fiscali

2	**Credito d'imposta per mettere in sicurezza le attività aperte al pubblico** ***Art. 120 e 122, DL 34 provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 259854 circ. 20/E*** **Con uno o più decreti ministeriali, possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto, oltre quelli indicati al comma 1, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6.**	Agli esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (villaggi turistici; ostelli della gioventù; rifugi di montagna; colonie marine e montane; affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence; attività di alloggio connesse alle aziende agricole; aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte; gestione di vagoni letto; alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero; ristorazione con somministrazione; attività di ristorazione connesse alle aziende agricole; ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto; gelaterie e pasticcerie; gelaterie e pasticcerie ambulanti; ristorazione ambulante; ristorazione su treni e navi; catering per eventi, banqueting; mense; catering continuativo su base contrattuale; bar e altri esercizi simili senza cucina; attività di proiezione cinematografica; attività delle agenzie di viaggio; attività dei tour operator; servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento; attività delle guide e degli accompagnatori turistici; organizzazione di convegni e fiere; attività nel campo della recitazione; noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli; attività nel campo della regia; altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche; gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche; attività di biblioteche ed archivi; attività di musei; gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili; attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali; parchi di divertimento e parchi tematici; gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali; stabilimenti termali), oltre che alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, è riconosciuto un credito d'imposta, non soggetto ai limiti di compensazione, pari all'60% delle spese sostenute nel corso del 2020, fino a un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento spogliatoi, mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni; per acquisti di arredi di sicurezza ovvero quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa (es. software per agevolare lo smart working e i sistemi di videoconferenza) e le apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti. Spesa complessiva 2 miliardi di euro.Il credito è cumulabile (nel limite massimo dei costi sostenuti) con l'agevolazione per le spese di sanificazione e l'acquisto di DPI anche se, generalmente, sarà più conveniente far rientrare la spesa (es. acquisto DPI o termoscanner) nel beneficio per l'adeguamento degli ambienti, non soggetto ai limiti del primo. E' utilizzabile nel solo 2021 in compensazione mediante F24, senza applicazione dei limiti alle compensazioni, o, dal 1° ottobre 2020, cedibile a terzi, anche banche ontermediari finanziari che che lo potranno utilizzare in compensazione ma senza possibilità di chiedere il rimborso o di riportare la quota di credito non utilizzata nell'anno. Per poter utilizzare il credito d'imposta occorre presentare apposito modello all'Agenzia delle Entrate dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021 attraverso l'apposito servizio web presente nell'area riservata del sito internet o tramite i canali telematici dell'Agenzia, con risposta entro cinque giorni.
3	**Credito d'imposta per botteghe e negozi** ***Art. 65, DL 18 ris. 13/E, circ. 8/E art. 122, DL 34 provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 1.7.20, n. 250739.***	Alle imprese che hanno dovuto sospendere l'attività per effetto del DPCM 11 marzo 2020 è riconosciuto un credito d'imposta non tassato nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione pagato (incluse le spese condominiali e i canoni di pertinenze comprese nel canone unitario, esclusi i canoni di affitto d'azienda) relativo al mese di marzo 2020, dei soli immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Il credito può essere utilizzato in compensazione con mod. F24, cod. 6914, o ceduto a terzi, anche banche o intermediari finanziari che lo potranno utilizzare in compensazione senza possibilità di chiedere il rimborso o di riportare la quota di credito non utilizzata nell'anno. Per modalità attuative cessione credito d'imposta vedi n.4
4	**Credito d'imposta locazioni commerciali** ***Art. 28 e 122, DL 34 Ris. 32; circ. 14/E provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 1.7.20, n. 250739. Ris.39 art. 77, DL 104 circ. 25/E.***	Agli esercenti imprese, arti, professioni, (esclusi gli studi di medici che esercitano attività intramoenia senza partita iva) agli affittuari agricoli e agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi riconosciuti, che hanno registrato nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 19 maggio 2020, ricavi o compensi inferiori a euro 5 milioni (limite non richiesto per alberghi, agriturismi, strutture termali, agenzie di viaggio e turismo e ai *tour operator*), spetta un credito d'imposta pari al 60% del canone versato nel 2020, per locazione, leasing (secondo la circolare 14 limitatamente al leasing operativo) o concessione, relativo ad immobili ad uso non abitativo (indipendentemente dalla categoria catastale), con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (aprile, maggio, giugno e luglio per i soggetti che svolgono attività, solo stagionale, riconducibili alla sezione 55 dei codici ATECO, quali alberghi e agriturismi). Il credito di imposta è riconosciuto sul 50% del canone di locazione per gli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente. Il credito d'imposta spetta se per gli esercenti suindicati, nei mesi di riferimento, con agevolazione calcolata separatamente per singolo mese, il fatturato (facendo riferimento alla data di effettuazione dell'operazione), è stato almeno la metà di quello del corrispondente mese del 2019. Per gli enti non commerciali non è necessario il requisito del calo del fatturato per gli immobili utilizzati ai soli fini dell'attività istituzionale, mentre nel caso in cui il contratto di locazione sia unico, è necessario individuare con criteri oggettivi la quota parte di canone relativo ai locali destinati all'attività istituzionale (es. adottando i criteri di bilancio ai fini dell'imputazione di costi e ricavi). Le spese condominiali pattuite come voce unitaria all'interno del canone di locazione concorrono alla determinazione dell'importo sul quale calcolare il credito d'imposta. Il credito d'imposta spetta anche in assenza della suindicata riduzione del fatturato ai soggetti che hanno iniziato l'attività dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni che già versavano in uno stato di emergenza per eventi calamitosi alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19. Se i canoni si riferiscono a prestazioni complesse (es. coworking) o ad affitto d'azienda, quando almeno un immobile sia ad uso non abitativo, il credito d'imposta è del 30%.

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Crediti d'imposta, agevolazioni e incentivi fiscali

Ai commercianti al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 19 maggio 2020, il credito d'imposta del 60% o 30% spetta, rispettivamente, nelle misure del 20% e del 10%.

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- in compensazione nel mod. F24 (senza concorrere all'applicazione del limite annuo di importi compensabili), successivamente al pagamento del canone (cod. tributo 6920), o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa (con indicazione nel quadro RU);
- o, in alternativa, può essere ceduto:
  a) al locatore o al concedente, previa loro autorizzazione, a titolo di pagamento del canone, anche di mensilità successive (es. agosto) fermo restando che in tal caso deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito di imposta (es. canone 1.000, pagamento di 400 in denaro e 600 con la cessione del credito d'imposta);
  b) ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari (che saranno controllabili solo in relazione ad utilizzi irregolari del credito) che avranno, a loro volta, facoltà di cedere il credito. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. La comunicazione della cessione (opportunamente da formalizzare mediante scrittura privata per corrispondenza commerciale) potrà avvenire telematicamente dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (manca il provvedimento per individuare le modalità con le quali la comunicazione potrà essere trasmessa anche dagli intermediari) utilizzando l'apposito modello ove riportare:il codice fiscale del soggetto cedente; la tipologia del credito d'imposta ceduto e il tipo di contratto a cui si riferisce (locazione/affitto, leasing, concessione, contratto di servizi a prestazioni complesse, affitto d'azienda); l'ammontare del credito d'imposta maturato e i mesi a cui si riferisce; l'importo del credito d'imposta ceduto; gli estremi di registrazione del contratto in relazione al quale è maturato il credito d'imposta; il codice fiscale del cessionario o dei cessionari, specificando l'importo del credito ceduto a ciascuno di essi; la data in cui è avvenuta la cessione del credito.

I cessionari potranno utilizzare il credito d'imposta dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, dopo aver averla accettata tramite l'apposita "Piattaforma cessione crediti" disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia.

Per consentire ai cessionari di utilizzare in compensazione in F24 i crediti d'imposta ricevuti, la ris. n. 39/2020 ha istituito i codici tributo:

- "6930" denominato "Botteghe e negozi - Utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – art. 122 del D.L. n. 34 del 2020";
- "6931" denominato "Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda – utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – art. 122 del D.L. n. 34 del 2020".

Si ritiene che i soggetti esclusi dall'agevolazione fiscale possano ricorrere all'art. 1218 cod. civ. secondo cui "Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile" e all'art. 1256, co. 2, in forza del quale, "se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile dell'inadempimento", equiparandosi l'impossibilità alla "forza maggiore" derivante dall'emergenza da Covid-19. Però secondo il tribunale di Milano, ordinanza 10.6, il locatore ha diritto di incassare la fideiussione posta a garanzia dell'affitto, non pagato a causa del lockdown. Per la comunicazione di riduzione del canone di locazione, è possibile impiegare il modello telematico RLI (obbligatorio dall'1.9.2020) al posto del modello 69 (comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 3.07.2020).

5	**Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo al Sud** ***Art. 244, DL 34.***	Alle imprese operanti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è attribuito un credito imposta ricerca e sviluppo maggiorato dal 12 al 25% (se grandi: almeno 250 dipendenti e fatturato annuo superiore a 50 milioni o attivo superiore a 43 milioni di euro), dal 12 al 35% (se medie: meno di 50 dipendenti e fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro) e dal 12 al 45% se piccole imprese. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Limite di spesa 48,5 milioni di euro.
6	**Credito d'imposta per investimenti pubblicitari** ***Art.186, D.L 34 circ. 25/E.***	Per il 2020, il credito d'imposta per imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali è concesso nella misura del 50% dell'intera spesa sostenuta (e non nella misura del 75% dell'incremento) per investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line (limite complessivo 50milioni di euro), e sulle emittenti televisive e radiofoniche (limite complessivo 35milioni di euro). L'istanza prenotativa, con i dati degli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare entro il 31.12.2020, deve essere presentate dal 1° al 30 settembre 2020. L'effettivo sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti. Entro il 31 gennaio 2021 dovrà essere presentata la dichiarazione sostitutiva attestante l'effettiva realizzazione degli investimenti quantificati nell'istanza prenotativa. Le comunicazioni telematiche già presentate nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide e il relativo credito d'imposta richiesto, determinato a marzo con i criteri di calcolo allora previsti, sarà rideterminato, al termine della nuova finestra temporale per l'invio, con i nuovi criteri.
7	**Credito d'imposta per interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici** ***Art.119 e 121, DL 34***	E' attribuita una detrazione dall'irpef/ires pari al 110% a favore di: • condomini (tali anche senza formale costituzione; gli edifici con numero di condomini non superiore a otto, che non abbiano nominato un amministratore, per fruire della detrazione non sono tenuti a richiedere il codice fiscale, ma possono utilizzare il codice fiscale del condomino che ha effettuato i connessi adempimenti);

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Crediti d'imposta, agevolazioni e incentivi fiscali

DM 31.7 (decreto "asseverazioni")
DM 6.8 (decreto "requisiti tecnici")
Provv. 283847/2020
Circ. 24/E
Circ. 25/E.

- persone fisiche (al di fuori dall'esercizio dell'attività di impresa, arti e professioni, salvo quanto precisato sub b) per interventi realizzati su massimo due unità immobiliari (nessuna limitazione per le quote di parti comuni) che possiedano l'immobile in qualità di proprietari, nudi proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) o lo detengano in base ad un contratto di locazione, e loro familiari conviventi;
- Istituti autonomi case popolari (IACP);
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;
- società e associazioni sportive dilettantistiche (per i lavori finalizzati ai soli immobili o parte di immobili adibiti a spogliatoi),

in relazione alle le spese sostenute, dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per i seguenti interventi (cd. "trainanti") su unità immobiliari di qualunque tipologia (esclusi A1, A/8, A/9, queste ultime se non aperte al pubblico, mentre uffici, capannoni e negozi sono agevolati solo per i lavori condominiali, ma non per quelli effettuati direttamente sugli stessi):

a) isolamento termico (coibentazione) delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (incluso il tetto) delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza "U" (dispersione di calore), espressa in W/m2K, definiti dal decreto Mise dell'11 marzo 2008, che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente (dotata di impianti per acqua, gas, energia elettrica e riscaldamento di proprietà o uso esclusivo) e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. Spesa massima euro 40.000 per unità immobiliare, 30.000 oltre le 8 unità; 50.000 per gli edifici unifamiliari (es., nel caso in cui l'edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 530.000 euro, calcolato moltiplicando 40.000 euro per 8 e 30.000 euro per 7). Il decreto "requisiti tecnici" fornisce nuovi limiti (senza conteggiare i ponti termici) di valori di trasmittanza termica che devono essere garantiti per gli interventi di coibentazione delle superfici e per la sostituzione degli infissi;

b) interventi sulle parti comuni condominiali degli edifici (ovvero, il suolo su cui sorge l'edificio, i tetti e i lastrici solari nonché le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condòmini) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati, per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a pompa di calore o con impianti di microcogenerazione o a collettori solari (spesa massima euro 20.000 per unità immobiliare, 15.000 oltre le 8). La detrazione spetta, nel limite massimo di spesa previsto, anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito nonché per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente, mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi. Nel caso di installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, il limite di spesa previsto per tale intervento (fino a euro 48.000 - vedi lett. g) si aggiunge quello stabilito per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. Gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio attribuiscono il bonus anche ai condomini imprenditori o professionisti purchè la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio sia superiore al 50%. Le parti comuni devono essere condominiali; di conseguenza il superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti;

c) interventi sugli edifici unifamiliari (unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare) o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti (ossia dotate di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva) e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno (ossia con un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva) e relative pertinenze per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a pompa di calore ovvero con impianti a microgenerazione o a collettori solari (spesa massima euro 30.000 per un numero massimo di due unità immobiliari);

d) opere di efficientamento energetico ex art.14, DL 63/2013 (interventi "trainati") che siano eseguite congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui alle lett. a), b) e c), tra cui: acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari; schermature solari; acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse; nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente. Gli interventi trainati sono quindi gli unici di cui possono beneficiare i singoli appartamenti (es: un intervento trainante condominiale consente al singolo condomino di usufruire del superbonus su un lavoro di efficienza energetica sostenuto per il proprio alloggio). Le spese sostenute per interventi trainanti prima del 1° luglio 2020 non danno diritto ad accedere al superbonus in relazione alle spese per interventi trainati sostenuti dopo tale data.

e) installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (limite di spesa 3.000 euro) a condizione che il soggetto benefici di almeno uno degli interventi trainanti.

Gli interventi, nel loro complesso, devono assicurare il miglioramento (attestato dall'APE)

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Crediti d'imposta, agevolazioni e incentivi fiscali

di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
La detrazione del 110% si applica a tutti gli interventi di risparmio energetico, anche in assenza di quelli «trainanti», qualora l'edificio sia di interesse culturale e paesaggistico sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Dlgs 42/2004 o gli interventi trainanti siano vietati dai regolamenti edilizi.
Sono ammessi al superbonus gli "interventi di demolizione e ricostruzione" (c.d. ristrutturazione costruttiva) che, ai sensi dell'art. 10 co. 1 lett. b) n. 2), DL 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto Semplificazioni) dal 17 luglio ricomprendono "gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana".
Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;

f) gli interventi antisismici sugli edifici, relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, indipendentemente dalla classe di rischio sismico conseguita, ivi comprese: i) le spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche, vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell'immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro 18 mesi dal termine dei lavori provvedano alla successiva rivendita; ii) le spese per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo eseguita congiuntamente agli interventi di miglioramento o adeguamento antisismico. Il limite di spesa è 95.000 per unità immobiliare.

g) l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici (massimo euro 48.000 euro e comunque nel limite di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto) e l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh, a patto che effettui uno dei tre interventi "trainanti".

La detrazione del 110% può essere: i) utilizzata come credito d'imposta recuperabile in 5 quote annuali di pari importo; ii) ceduta a terzi, ivi inclusi banche e altri intermediari finanziari, anche in relazione a tutte le rate residue non fruite delle detrazioni per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021; iii) trasformata in uno sconto in fattura (anche parziale) fino al 100% dei lavori, consentendo quindi di realizzare gli interventi anche senza alcun pagamento. L'importo dello sconto praticato non riduce l'imponibile ai fini iva ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale sconto praticato ai sensi dell'articolo 121, DL 34/2020.
L'esercizio dell'opzione per la cessione o lo sconto in fattura è comunicato all'Agenzia delle Entrate utilizzando il modello approvato con Provvedimento 283847/2020 inviato esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle entrate a decorrere dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, nel caso di cessione delle rate residue non fruite, entro il 16 marzo dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione. L'invio è effettuato dal beneficiario o, per gli interventi relativi a parti comuni di condomini, dall'amministratore del condominio o, nel caso di condomini c.d. "minimi" senza amministratore, dal singolo condomino a tal fine incaricato e, in tutti i casi, anche tramite un intermediario fiscale abilitato, sempre però dopo che siano trascorsi almeno 5 giorni dal rilascio, da parte dell'ENEA, della ricevuta di avvenuta trasmissione delle asseverazioni richieste. Il modello può essere inviato anche dal soggetto che appone il visto di conformità; tale modalità è obbligatoria nel caso di cessione delle rate residue non fruite. E' possibile annullare o sostituire la comunicazione entro il quinto giorno successivo all'invio.
Il cessionario o l'impresa che ha effettuato I lavori acquisisce un credito del 110% che può utilizzare in compensazione (non per il debito da rottamazione-ter) a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello di corretta ricezione della comunicazione di opzione e comunque non prima del 1° gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese (e previa conferma dell'esercizio dell'opzione con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate), o, a sua volta, cedere a terzi. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno di riferimento non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
La scelta per la cessione o lo sconto può essere esercitata in relazione a ciascuno stato avanzamento lavori (SAL), fino ad un massimo di due, di importo non inferiore al 30% dell'intervento complessivo. I fornitori e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto.
Il credito d'imposta per interventi antisismici può essere ceduto ad una società assicurativa a fronte della stipula di una polizza a copertura di eventi calamitosi riducendosi al 90%.
I lavori devono essere pagati con bonifico bancario o postale da cui risultino il numero e la data della fattura, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale dell'impresa. Le fatture o le ricevute fiscali e la ricevuta del bonifico bancario o postale devono essere conservati.
Fermi restando i limiti generali di spesa, l'ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile per gli interventi volti all'ecobonus è calcolato sulla base di massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento (non per il sismabonus).

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Crediti d'imposta, agevolazioni e incentivi fiscali

		Il tecnico asseveratore (vedi di seguito) attesta che i costi per tipologia di intervento non sono superiori ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con il Ministero o ai prezzi riportati nelle guide sui "Prezzi informativi dell'edilizia" edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile. Nel caso in cui l'asseverazione possa essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell'installatore, l'ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo (al netto di Iva, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie) di cui all'allegato 1 al Decreto "Requisiti tecnici". Sono necessari: i) l'attestazione per la prestazione energetica (APE), prima e dopo l'intervento; ii) specifiche asseverazioni da parte di tecnici (ingegneri, architetti, geometri) in relazione alla sussistenza dei requisiti minimi e della congruità delle spese sostenute per gli interventi energetici o della riduzione del rischio sismico, rese su modelli compilati accedendo alla pagina web dell'Enea (uno per lo "stato finale", uno per eventuali "SAL") recanti "Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" e accompagnati da copia della polizza di assicurazione; iii) il visto di conformità (da parte di commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.) dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione nonché sulla presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai tecnici incaricati.
8	**Rimborso alle imprese per mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali e nazionali.** ***Art. 12-bis, DL 23*** ***Art. 46-bis, DL 34*** **Non è stato ancora emanato il decreto ministeriale previsto dal DL 34/2019 (che avrebbe dovuto essere pubblicato entro il 30 giugno 2019) che stabilisca le disposizioni applicative, con riferimento, in particolare, alle tipologie di spese ammesse al beneficio, alle procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, all'elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore, che si svolgono in Italia o all'estero, per cui è ammesso il credito di imposta.**	L'art. 49 del DL 34/2019 riconosce alle PMI esistenti alla data dell'1.1.2019, un credito d'imposta pari al 30% delle spese per l'affitto e l'allestimento degli spazi espositivi, nonché per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero, fino ad un massimo di 60.000 euro e fino all'esaurimento dell'importo complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020, e nei limiti del regime degli aiuti "de minimis". Per l'anno 2020, il credito d'imposta spetta anche per le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto (art. 12-bis, DL 23) Le risorse sono incrementate di 30 milioni a favore delle imprese non PMI e agli operatori del settore fieristico, con riferimento al ristoro dei danni prodotti dall'annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia (art. 46 bis, DL 34).
9	**Trasformazione DTA in crediti d'imposta** ***Art. 55, DL 18.***	Opzione per trasformare in crediti d'imposta le perdite fiscali e le eccedenze ACE non ancora utilizzate dalle società, cedendo, non a società del medesimo gruppo, entro il 31.12.2020, crediti scaduti da oltre 90 giorni. Il credito d'imposta (utilizzabile in F24 o cedibile o chiesto a rimborso) è calcolato moltiplicando il 20% del valore nominale del credito per il 24% (aliquota ires). Dalla data della cessione del credito le perdite e le eccedenze ACE corrispondenti non sono più utilizzabili. La trasformazione delle DTA in crediti d'imposta è comporta il pagamento del canone annuo pari all'1,5% della differenza, misurata alla fine di ciascun anno, tra l'ammontare delle attività per imposte anticipate da convertire (e già convertite) e le imposte versate a titolo di IRES e relative addizionali.
10	**Esonero Tosap pubblici esercizi** ***Art. 181, DL 34.***	Dal 1° maggio al 31 dicembre 2020, i pubblici esercizi (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari) sono esonerati dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP).
11	**Agevolazioni start up innovative** ***Art. 38, DL 34*** **Attesi decreti ministeriali attuativi entro il 18 luglio.**	Credito d'imposta per spese di ricerca e sviluppo commissionate a start up innovative calcolato sul 150%. Detrazione dall'irpef (prioritaria rispetto alla detrazione ordinaria ex art.29 DL 179/2012) del 50% della somma (massima di 300.000 euro) investita nel capitale sociale di una start-up o PMI innovativa, direttamente ovvero per il tramite di oicr che investano prevalentemente in start up innovative, nel rispetto dei limiti del Regolamento Ue n. 1407/2013 sugli aiuti de minimis (200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari per impresa unica); l'investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni.
12	**Raddoppio somma non tassata welfare aziendale** ***Art. 112, DL. 104.***	Limitatamente al periodo d'imposta 2020, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti (es. buoni spesa) non tassati è elevato da258,23 a 516,46 euro.
		INDENNITÀ AI LAVORATORI
13	**Congedi e indennità per i lavoratori del settore privato – bonus baby-sitting** ***Art. 23, co. 1-5, 8 DL 18*** ***circ. Inps 44 e 45*** ***art. 72, DL 34*** ***procedura:*** ***v. messaggio Inps 5.6.20 n.2350;*** ***circ. Inps 73 e 81*** ***art.21, DL 104.***	Dal 5 marzo al 31 agosto 2020, i dipendenti, i lavoratori iscritti alla gestione separata e gli autonomi iscritti all' Inps, con figli fino a 12 anni o disabili, hanno diritto ad un congedo parentale fino a 30 giorni (per nucleo familiare, anche in caso di più figli) con un'indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito (per gli iscritti alla gestione separata il 50% di 1/365 del reddito individuato secondo le regole del congedo parentale ordinario, mentre per artigiani, commercianti e coltivatori diretti è pari alla metà della retribuzione convenzionale stabilita per legge), con contribuzione previdenziale figurativa. In alternativa, i su citati lavoratori possono optare per uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitter (regolarmente assunta) o per l'iscrizione ai centri estivi, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia nel limite massimo complessivo di 1.200 euro (2.000 per i dipendenti del settore pubblico), tramite libretto di famiglia e registrazione al sito dell'INPS. Qualora al momento della domanda del bonus il soggetto abbia già fatto richiesta di periodi di congedo autorizzati, ma senza superare i 15 giorni, si potrà beneficiare dell'importo residuo pari a 600 euro, ferma restando la possibilità di presentare domanda per i giorni residui di congedo non precedentemente fruiti. Ugualmente, se i

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Crediti d'imposta, agevolazioni e incentivi fiscali

		genitori lavoratori non hanno mai presentato alcuna domanda di bonus baby sitting potranno fruire del congedo COVID-19 nella misura massima pari a 30 giorni; nel caso in cui, invece, abbiano presentato una o più domande di bonus per un importo pari o inferiore a 600 euro, il congedo sarà fruibile per massimo 15 giorni, mentre non sarà fruibile per un importo superiore a 600 euro. I periodi di congedo devono essere utilizzati in maniera alternata da entrambi i genitori lavorativi conviventi e possono essere fruiti anche in forma oraria (dal 19 luglio 2020). Le domande di congedo parentale Covid-19, presentate dopo il 18 maggio in sostituzione di quello ordinario, obbligano il datore di lavoro a effettuare una rettifica utilizzando il flusso uniemens di luglio. Il bonus è incompatibile con la fruizione del bonus asilo di cui all'art. 1, co. 355, L. 232/2016.
	Disposizioni comuni a tutte le indennità *Art. 86, DL 34.*	Le indennità non sono tassate, non sono tra loro cumulabili e sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. I lavoratori che hanno già percepito l'indennità di 600 euro per marzo ex art. 27, 28, 29, 30, 38, DL 18 (vedi nn. 14,1,16,18,20) potranno ricevere l'indennità 600 euro di aprile senza presentare una nuova domanda. Dal 3 giugno 2020 si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità per il mese di marzo e dal 15 agosto si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui agli articoli 78, 84, 85 e 98 del DL 34. In caso di reiezione della domanda, è possibile presentare istanza di riesame nei successivi 20 giorni o entro il 21 giugno per le domande respinte prima del 1° giugno (mess. Inps 2263).
14	**Indennità professionisti, co.co.co, artigiani e commercianti** *Art. 27, 28 DL 18* *circ. inps 49* *art. 84, co 1-3, DL 34* *circ. Inps 80.*	Agli artigiani, commercianti e agenti di commercio, ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta dall'Inps per i mesi di marzo e aprile, un'indennità mensile non tassata pari a 600 euro. Dal 19 giugno è possibile presentare l'istanza per il riconoscimento dell'indennità per maggio 2020 pari a 1000 euro a: i) liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 19 maggio 2020, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che autocertifichino di aver subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito (entrate meno uscite e ammortamenti) del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019; sono quindi esclusi i lavoratori autonomi che hanno avviato l'attività dopo il secondo bimestre 2019 (circ. 80); ii) titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che hanno cessato il rapporto di lavoro entro il 19 maggio 2020.
15	**Indennità artigiani e commercianti** *Art. 28 DL 18* *circ. inps 49* *art. 84, co 4, DL 34.*	Agli artigiani, commercianti e agenti di commercio, titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (ad eccezione della Gestione separata), è riconosciuta dall'Inps per i mesi di marzo e aprile, un'indennità mensile non tassata pari a 600 euro.
16	**Indennità stagionali del turismo e stabilimenti balneari** *Art. 29, DL 18* *Art. 84, co.5 e 6, DL 34* *circ. Inps 67* *art. 9, DL 104.*	Ai dipendenti stagionali nel settore turismo, senza pensione o reddito di lavoro dipendente, e ai lavoratori in somministrazione nei medesimi settori, senza pensione o reddito di lavoro dipendente o Naspi, è riconosciuta dall'Inps un'indennità non tassata mensile di 600 euro per marzo e per aprile, nonché di 1.000 euro per maggio in caso di cessazione non volontaria del rapporto di lavoro tra l'1.1.2019 e il 17.3.2020. E' riconosciuta un'ulteriore indennità di 1.000 euro se i su citati requisiti sussistono al 15.8.2020.
17	**Indennità dipendenti a tempo determinato del turismo e stabilimenti balneari** *Art. 9, DL 104.*	Ai dipendenti con uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, pari ad almeno trenta giornate nel 2018 e tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, senza pensione e rapporto di lavoro dipendente al 15 agosto 2020 ,è riconosciuta un'indennità non tassata di 1.000 euro.
18	**Indennità operai agricoli a tempo determinato** *Art. 30, DL 18* *Art. 84, co.7, DL 34.*	Agli operari agricoli a tempo determinato non titolari di pensione, che nel 2019 lavorato almeno 50 giornate, è riconosciuta dall'Inps un'indennità di 600 euro per marzo e 500 euro per aprile.
19	**Indennità altri lavoratori stagionali, intermittenti, occasionali, venditori a domicilio** *Art. 84, co.8 e 9, DL 34* *circ. Inps 67* *art. 9, DL 104.*	E' riconosciuta dall'Inps un'indennità mensile non tassata di 600 euro per aprile e per maggio, ed un'ulteriore indennità di 1.000 euro, ai seguenti lavoratori, non titolari di altro lavoro dipendente o pensione che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro causa COVID 19: a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato non volontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 (17 marzo 2020 per l'indennità di 1.000 euro) e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo; b) lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 (17 marzo 2020 per l'indennità di 1.000 euro); c) lavoratori autonomi, privi di partita Iva, iscritti alla Gestione Separata alla data del 23 febbraio 2020 (17 marzo 2020 per l'indennità di 1.000 euro) e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 (29 febbraio 2020 per l'indennità di 1.000 euro) siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e senza contratto al 23 febbraio 2020 (15 agosto 2020 per l'indennità di 1.000 euro); d) incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata alla data del 23 febbraio 2020 (17 marzo 2020 per l'indennità di 1.000 euro) e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
20	**Indennità lavoratori dello spettacolo** *Art. 38, DL 18* *art. 84, co.10 e 11, DL 34 art. 9, DL 104.*	E' riconosciuta dall'Inps un'indennità mensile non tassata di 600 euro per marzo, aprile e maggio, ed una ulteriore di 1.000 euro agli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, non titolari di rapporto di lavoro dipendente o di pensione, con reddito 2019

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Crediti d'imposta, agevolazioni e incentivi fiscali

non superiore a 50.000 euro e almeno 30 contributi giornalieri versati o reddito non superiore a 35.000 euro e almeno 7 contributi giornalieri versati.

21 Indennità collaboratori sportivi

Art. 96, DL. 18
Art. 98, DL 34
DM 29.5
Art.12, DL 104 (atteso DM entro il 22.8).

E' riconosciuta da Sport e Salute spa un'indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio ai titolari di rapporti di collaborazione con società e associazioni sportive dilettantistiche. Medesima indennità è erogata per il mese di giugno, senza che sia necessaria un'ulteriore domanda per i soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile e maggio.

22 Indennità COLF

Art. 85, DL 34
circ. Inps 65
art.21, DL 104.

Ai lavoratori domestici, non conviventi col datore di lavoro, non titolari di pensione o altro reddito di lavoro dipendente, è riconosciuta, per aprile e per maggio 2020, un'indennità mensile di 500 euro (non cumulabile con quelle indicate nei precedenti riquadri o col Rem), se hanno in essere, al 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali. Le domande possono essere presentate attraverso la piattaforma inps o presso gli Istituti di Patronato, previa dotazione di un PIN rilasciato dall'INPS o una identità SPID almeno di livello 2, o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

23 Indennità lavoratori marittimi

Art. 10, DL 104.

E' riconosciuta un'indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020, ai lavoratori marittimi che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, hanno svolto almeno 30 giornate lavorative nello stesso periodo e non sono titolari di altri contratti di arruolamento o lavoro dipendente, NASPI, indennità di malattia, pensione alla data del 15 agosto 2020.

24 Fondo per il reddito di ultima istanza: indennità per professionisti ordinistici e lavoratori a tempo scaduti

Art. 44, DL. 18;
art. 78 e 84, DL 34
DM 28.3 (indennità marzo)
DM 29.5 (indennità aprile e maggio)
art.13, DL 104
circ. 25/E.

I professionisti iscritti a Casse di previdenza, non titolari di reddito di lavoro dipendente a tempo indeterminato o di pensione, possono presentare dal 1° al 30 aprile alle rispettive Casse domanda per il riconoscimento di un'indennità di 600 euro per il mese di marzo se i) hanno chiuso la partita Iva dal 23 febbraio al 31 marzo; ii) se nel 2018 hanno conseguito un reddito complessivo fino a 35.000 euro e subito limitazioni all'attività a causa dei provvedimenti restrittivi emanati per il Covid-19; iii) o compreso tra 35.000 e 50.000 euro con riduzione comprovata di almeno il 33% del reddito nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 a causa dell'emergenza sanitaria. L'indennità è riconosciuta anche ai dipendenti a tempo che scadono in questo periodo.
La medesima indennità di 600 euro è riconosciuta anche per il mese di aprile, con gli stessi requisiti previsti per marzo (con riferimento al reddito professionale e non complessivo), a chi ha chiuso la partita Iva dal 23 marzo al 30 aprile e agli iscritti tra il 2019 e il 23 febbraio 2020, a condizione che attestino un reddito complessivo 2018 entro i 50mila euro. L'assegnazione è automatica per coloro cha hanno già percepito l'assegno di marzo; gli esclusi devono presentare la domanda dall'8 giugno all'8 luglio.
L'indennità è prevista anche per maggio, in misura pari a 1.000 euro e con termine per la cessazione di attività allungato dal 30 aprile 2020 fino al 31 maggio 2020.
Il reddito è individuato secondo il principio di cassa (anche per i contribuenti forfetari) come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

25 Contributo a fondo perduto a favore di imprese, lavoratori autonomi e agricoltori con ricavi non superiori a 5 milioni di euro

Art. 25, DL 34
circ. 15/E
Provvedimento direttore Agenzia delle entrate
10 giugno 2020
circ. 22/E
circ. 25/E

L'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 come espressamente previsto dal par. 22 lett. c) della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863, ad eccezione delle microimprese e delle piccole imprese che possono beneficiare della misura anche se risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione.

E' riconosciuto un contributo a fondo perduto, non imponibile ai fini Irpef, Ires e Irap, a favore di soggetti esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, nonché di soggetti titolari di reddito agrario che, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 (nella generalità dei casi il 2019), hanno conseguito ricavi e compensi per un ammontare complessivo non superiore a 5 milioni e che, alternativamente:
i) ad aprile 2020 hanno registrato una diminuzione di oltre 1/3 del fatturato e dei corrispettivi conseguiti ad aprile 2019;
ii) hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019;
iii) hanno domicilio fiscale o sede operativa nel territorio dei comuni i cui stati di emergenza (ad es. perché colpiti da eventi sismici, alluvionali, ecc. facendo riferimento ai provvedimenti dei commissari delegati individuano i Comuni colpiti dagli eventi calamitosi) erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato d'emergenza Covid-19.

Il contributo, che è comunque riconosciuto nella misura minima di € 1.000 per le persone fisiche e di € 2.000 per gli altri soggetti, è calcolato sulla differenza tra il fatturato e i corrispettivi di aprile 2020 e quelli di aprile 2019, secondo le seguenti percentuali:
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 fino a € 400.000;
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a € 400.000 a fino a € 1.000.000;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a € 1.000.000 e fino al limite di 5 milioni.

Ricavi e compensi non devono essere ragguagliati ad anno; per quanto riguarda il fatturato, si considerano tutte le operazioni con data di effettuazione tra il 1° e il 30 aprile, comprese le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile; occorre inoltre tenere conto delle note di variazione. Concorrono a formare l'ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili. Per i soggetti titolari di reddito agrario e attività agricole connesse, persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, in luogo dell'ammontare dei ricavi occorre considerare l'ammontare del volume d'affari.
I soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 30 aprile 2019 hanno diritto al contributo nella misura minima. Sono esclusi dal contributo, oltre ai soggetti la cui attività risulta cessata alla data di presentazione della richiesta o iniziata successivamente al 30 aprile 2020, professionisti e lavoratori autonomi che hanno diritto a percepire le indennità previste dagli artt. 27 e 38 del DL n. 18/2020, professionisti (anche studi associati) iscritti alle casse di previdenza ordinistiche (Cassa Forense, Cnpadc, Cassa del Notariato, Inarcassa, ecc.), società in liquidazione volontaria che hanno già avviato la liquidazione alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, consorzi tra imprese che si limitano ad operare il

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Crediti d'imposta, agevolazioni e incentivi fiscali

ribaltamento dei costi/proventi percepiti alle imprese che ne fanno parte e non hanno rappresentanza esterna (circ. 25).
L'istanza per il riconoscimento del contributo deve essere presentata telematicamente all'Agenzia delle entrate dal 15 giugno al 13 agosto 2020; in caso di contributo superiorea 150.000 euro, l'istanza deve riportare l'autocertificazione antimafia, deve essere predisposta in formato pdf, firmato digitalmente dal soggetto richiedente, ed inviata tramite PEC all'indirizzo Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it.
Prima di erogare il contributo, l'Agenzia esegue una prima serie di controlli formali (esistenza del codice fiscale del richiedente, della partita IVA attiva, presenza di tutti i campi obbligatori, ecc.) che, laddove superati, determineranno l'accredito entro ca. 10 giorni lavorativi, sotto condizione risolutiva del superamento dei controlli di merito (es. coerenza tra valori contenuti nell'istanza e dichiarazioni IVA o liquidazioni periodiche e dichiarazioni dei redditi).
In caso di contributo in tutto o in parte non spettante, l'Agenzia procede al recupero del contributo non dovuto con apposito atto, irrogando una sanzione dal 100% al200%, oltre gli interessi di mora.
Inoltre, si applica l'art. 316-ter del Codice penale in tema di indebita percezione di somme a danno dello Stato che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni (pena commutabile in una sanzione amministrativa da euro 5.164 a euro 25.822 qualora la somma indebitamente percepita sia pari o inferiore a euro 3.999,96).
Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, può presentare rinuncia all'istanza precedentemente trasmessa, regolarizzando l'indebita percezione, qualora già accreditato, restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, tramite il modello F24 con codici tributo "8077", "8078" e "8079" (rispettivamente capitale, interessi e sanzioni) applicando l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del DLgs. 472/97. Non sono applicabili sanzioni tributarie nel caso in cui la violazione è derivata dall'incertezza normativa.

26 **Contributo a fondo perduto a favore dei beneficiari di "Resto al Sud"**

Art. 245, DL 34
Art. 245-bis, DL 34.

Con l'art. 1 del DL n. 91/2017 era stata attivata la misura agevolativa denominata "Resto al Sud" a favore di giovani imprenditori e professionisti (di età compresa tra 18 e 45 anni) residenti nelle regioni del Sud (nonché nelle regioni del Centro Italia colpite dai recenti eventi sismici), consistente in finanziamenti coperti per il 35% da contributi a fondo perduto e per il restante 65% sotto forma di prestiti a tasso zero erogati da istituti di credito.
Ai beneficiari della predetta misura viene ora riconosciuto un contributo pari a:
- € 15.000 a favore di lavoratori autonomi e liberi professionisti;
- € 10.000 a favore di ciascun socio, fino a un importo massimo di € 40.000 per singola impresa.

Per ottenere il contributo i beneficiari devono:
- aver completato il programma di spesa finanziato con la misura agevolativa;
- possedere i requisiti attestanti il corretto utilizzo delle agevolazioni;
- aver adempiuto, al momento della domanda, agli obblighi di restituzione della rate del finanziamento bancario di cui sopra.

Inoltre, al fine di sostenere il rilancio produttivo del Mezzogiorno e di promuovere la costituzione di nuove start-up nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il finanziamento erogabile ai sensi della misura "Resto al Sud" viene ora innalzato da € 50.000 a € 60.000, mentre la percentuale di contributo a fondo perduto viene portata dal 35% al 50% (correlativamente la percentuale di finanziamento bancario agevolato scende dal 65% al 50%).
Le domande devono essere inviate sulla piattaforma Invitalia.

27 **Bonus per acquisto di biciclette**

Art. 229, DL 34
In attesa piattaforma web o modulo di richiesta accedendo al portale del ministero dell'Ambiente (modalità ancora da confermare).

È riconosciuto un "buono mobilità" pari al 60% (fino ad un massimo di 500 euro) delle spese sostenute dal 4 maggio al 31 dicembre 2020, per tutti i residenti maggiorenni nelle maggiori città e nelle rispettive province e nei comuni con più di 50.000 abitanti, per l'acquisto di biciclette, e-bike e monopattini elettrici, segway, hoverboard e monowheel o abbonamenti a servizi di sharing purché non di autovetture. Fondi limitati a 120 milioni complessivi.
Non sono ancora state definite le modalità di rimborso che avrebbe dovuto avvenire in due fasi:
- dal 4 maggio 2020 fino al giorno di inizio operatività dell'applicazione web: nella prima fase sarà il cittadino ad essere rimborsato del 60% della spesa. Per ottenere il contributo è necessario conservare il documento giustificativo di spesa (e attenzione serve la fattura, non basta lo scontrino) e allegarlo all'istanza da presentare mediante l'applicazione web.
- dal giorno di inizio operatività dell'applicazione web: nella seconda fase il cittadino pagherà al negoziante aderente direttamente il 40% e sarà il negoziante aderente a ricevere il rimborso del 60%. Il rimborso avverrà nei limiti delle risorse disponibili. Lo sconto diretto da parte del fornitore funziona grazie a un buono spesa digitale che i beneficiari potranno generare sull'app. Gli interessati dovranno indicare sull'applicazione web il mezzo o il servizio che intendono acquistare e la piattaforma genererà il buono spesa digitale da consegnare ai fornitori autorizzati per ritirare la bici o godere del servizio individuato.

Pare invece che l'applicazione non sarà realizzata e che sarà necessario collegarsi al sito del Ministero dell'Ambiente, compilare la richiesta di rimborso inserendo dati anagrafici e di residenza, Iban e allegando fattura o scontrino parlante. Il rimborso dovrebbe essere accreditato entro 10-15 giorni direttamente tramite sul conto corrente.

28 **Contributo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2**

Art. 44, DL 34

Con DM Mef-Mise verranno stabilite le modalità per assicurare il rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro entro cui sono riconosciuti i contributi previsti dalla norma.

Ai soggetti (persone fisiche e giuridiche) che acquisteranno in Italia dal 1° agosto al 31 dicembre 2020 (anche in locazione finanziaria) un veicolo nuovo di fabbrica di categoria M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) che:
i) abbia emissioni di Co2 comprese tra 0 e 60 g/Km e prezzo di listino inferiore a € 50.000 (netto IVA), ovvero
ii) abbia emissioni di Co2 comprese tra 61 e 110 g/Km, siano omologati almeno Euro 6 e abbiano prezzo di listino inferiore a € 40.000 (netto IVA),
sono riconosciuti i seguenti contributi:
a) se l'acquisto avviene con contestuale

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Crediti d'imposta, agevolazioni e incentivi fiscali

rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2010 o che nel periodo 1.8 – 31.12.2020 superi i 10 anni di anzianità dalla data dell'immatricolazione (esclusi, dunque, in ogni caso i veicoli immatricolati dopo il 31 dicembre 2010), il contributo, riconosciuto a condizione che il venditore pratichi uno sconto di almeno € 2.000, è parametrato al numero di grammi di Co2 emessi per chilometro, e può arrivare ad un massimo di 2.000 euro (per le sole persone fisiche che per l'acquisto di un veicolo con emissioni di Co2 comprese tra 0 e 110 g/Km, presentano alla rottamazione un secondo veicolo di categoria M1 avente prezzo di listino inferiore a € 50.000, netto IVA, è previsto, oltre al contributo di € 1.500, un contributo aggiuntivo di € 750 da utilizzare in forma di credito d'imposta per l'acquisto, entro tre annualità, di monopattini elettrici, biciclette elettriche, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile);

b) se l'acquisto avviene senza contestuale rottamazione, il contributo, riconosciuto a condizione che il venditore pratichi uno sconto di almeno € 1.000, è parametrato al numero di grammi di Co2 e può arrivare ad un massimo di 1.000 euro.

I predetti contributi sono cumulabili con quelli già previsti dalla L. n. 145/2018 (c.d. Ecobonus) che riconosce a chi acquista in Italia dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo inferiore a € 50.000 (netto IVA) contributi fino ad un massimo di 6.000 euro, in caso di contestuale rottamazione, e di 4.000, senza rottamazione.

Inoltre, per le sole persone fisiche che tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 rottamano un veicolo usato omologato da Euro 0 a Euro 3, acquistando un veicolo usato omologato almeno Euro 6 o con emissioni di Co2 non superiori a 60g/Km, il pagamento delle imposte sul trasferimento del veicolo acquistato è determinato in misura pari al 60%.

29 Contributo per l'acquisto di ciclomotori e motocicli

Art. 44-bis, DL 34
Art. 1, L. 145/2018.

A coloro che nel 2020 acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano un ciclomotore o motociclo (categorie da L1e a L7e) elettrico o ibrido nuovo di fabbrica è riconosciuto un contributo paria al:

- 30% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di € 3.000, ovvero
- 40% del prezzo di acquisto fino a un massimo di € 4.000 se viene consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria pari o inferiore a euro 3.

TURISMO, ATTIVITÀ ALBERGHIERE, TESSILE

30 Contributi per i settori ricreativo e intrattenimento

Art. 25-bis, DL 34
Attesa autorizzazione della Commissione europea e D.M. M.E.F. di concerto con il M.I.S.E., da emettersi entro il 18 agosto 2020, che stabilisca condizioni e modalità di funzionamento del fondo.

E' prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessiva di 5 milioni di euro per il 2020, alle imprese operanti nei settori ricreativo e dell'intrattenimento (codice ATECO 93.2), nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie (codice ATECO 96. 09.05).

31 Indennità requisizione strutture alberghiere

Art. 146, DL 34.

Alle strutture alberghiere requisite nell'ambito delle misure di contenimento dell'epidemia è riconosciuta – a titolo di acconto – un'indennità nella misura dello 0,42%, per ogni mese (o frazione di mese) di effettiva durata della requisizione, del valore della rendita catastale rivalutata con il moltiplicatore utilizzato ai fini della determinazione dell'imposta di registro (pari a 63 nel caso di strutture alberghiere di categoria D/2). L'indennità definitiva è determinata entro 40 giorni dalla liquidazione dell'acconto nella medesima misura dello 0,42%, ma sulla base del valore corrente di mercato al 31.12.2019 dell'immobile requisito.

32 Credito d'imposta e bonus per titolari di ISEE non superiore ad € 40.000 relativamente a spese di soggiorno turistico

Art. 176, DL 34
provvedimento attuativo del direttore dell'agenzia delle entrate 17.6, n. 237174
ris. 33/E
del 25 giugno 2020.

Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a € 40.000, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in Italia da hotel, agriturismi e B&B. Il credito è utilizzabile presso un unico operatore turistico, da un solo componente per nucleo familiare e nella misura massima di € 500 a nucleo familiare. L'importo è di € 300 per i nuclei familiari composti da due persone e di € 150 per quelli composti da una sola persona. Il credito è fruibile nella misura dell'80% presso il fornitore dei servizi alberghieri sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% in forma di detrazione di imposta. Il pagamento del corrispettivo alla struttura ricettiva:

- non può essere rateizzato;
- deve essere documentato da fattura elettronica o documento che attesti il codice fiscale del percettore;
- deve avvenire senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

La procedura, che prevede l'utilizzo di apposita piattaforma sul sito dell'Agenzia delle entrate, si articola in cinque passaggi indicati nel Provvedimento.

Il fornitore recupera lo sconto, dal giorno successivo alla conferma dell'applicazione dello stesso, sotto forma di credito d'imposta (cod. 6915) utilizzabile in compensazione o cedibile a terzi.

33 Esenzioni IMU per stabilimenti balneari, alberghi, cinema, teatri, discoteche.

Art. 177, DL 34
Art. 78, DL 104.

Sono esentati dall'IMU relativa all'anno 2020:

a) gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali nonché degli immobili degli stabilimenti termali;
b) gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2, e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
c) gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

Sono esentati dalla seconda rata IMU relativa all'anno 2020 e dall'IMU relativa al 2021 e 2022:

d) gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; Sono esentati dalla seconda rata IMU relativa all'anno 2020;

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Crediti d'imposta, agevolazioni e incentivi fiscali

		e) gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
34	**Contributo per la filiera della ristorazione** *Art. 58, DL 104.*	Nel limite di spesa di 600 milioni per il 2020, è riconosciuto un contributo a fondo perduto non tassato alle imprese in attività al 15.8.2020 (con fatturato e corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 inferiori ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019 o con attività avviata a decorrere dal 1° gennaio 2019) con codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristoranti), 56.29.10 (mense) e 56.29.20 (catering) per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari. Un DM da emanarsi entro il 14.9.2020 stabilirà i criteri, le modalità e i limiti di importo del contributo. Il contributo è erogato dal concessionario convenzionato col Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali mediante il pagamento di un anticipo del 90% al momento dell'accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonché di un'autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti el'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 67, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (misure di prevenzione). Il saldo del contributo è corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento, che deve essere effettuato con modalità tracciabile. I richiedenti sono tenuti a registrarsi all'interno della piattaforma digitale, messa a disposizione dal concessionario convenzionato, denominata «piattaforma della ristorazione», ovvero a recarsi presso gli sportelli del concessionario, inserendo o presentando la richiesta di accesso al beneficio e fornendo i dati richiesti tra cui copia del versamento dell'importo di adesione all'iniziativa di sostegno. L'erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis.
35	**Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici** *Art. 59, DL 104.*	E' riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, con elevate presenze turistiche (e precisamente Venezia, Verbania, Firenze, Rimini, Siena, Pisa, Roma, Como, Verona, Milano, Urbino, Bologna, La Spezia, Ravenna, Bolzano, Bergamo, Lucca, Matera, Padova, Agrigento, Siracusa, Ragusa, Napoli, Cagliari, Catania, Genova, Palermo, Torino, Bari), il cui ammontare di fatturato e corrispettivi realizzati in tali zone a giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di giugno 2019. Il contributo è pari al 15%, 10% o 5% - rispettivamente per soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000, tra 400.000 e 1.000.000 e oltre 1.000.000 di euro, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 15.8.2020- della differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di giugno 2020 e giugno 2019; non inferiore a 1.000 euro per le persone fisichee a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche e non superiore a 150.000 euro; i suddetti importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività dal 1° luglio 2019 nelle suindicate zone A. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 25, commi da 7 a 14, del DL 34/2020 (contributo a fondo perduto); in particolare, deve essere presentata istanza entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica, come definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che stabilirà contenuto e termini della stessa. Il contributo non è cumulabile con il contributo di cui all'articolo 58 (v. riquadro 33) per le imprese della ristorazione che possono presentare richiesta per uno solo dei due contributi.
36	**Credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere** *Art. 79, DL 104* **Atteso entro il 30.8.2020 decreto ministeriale che adegua le disposizioni attuative del DM 7.5.2015.**	E' riconosciuto il credito d'imposta (art. 10, DL 31.5.2014, n. 83) destinato alle strutture ricettive turistico- alberghiere, agriturismi e aziende termali esistenti alla data del 1° gennaio 2012, pari al 65% delle spese sostenute per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019 fino ad un massimo di 200.000 euro per: · restauro e risanamento conservativo; · ristrutturazione edilizia; · eliminazione delle barriere architettoniche; · miglioramento dell'efficienza energetica; · spese per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo. Il credito d'imposta può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati. Il limite di spesa complessivo è pari a 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
37	**Misure per il settore tessile** *Artt. 38-bis e 48-bis, DL 34* **Attesa autorizzazione della Commissione europea e D.M. M.I.S.E., da emettersi entro il 18 agosto 2020 che stabilisca condizioni e modalità di funzionamento del fondo.**	E' prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto nella misura massima del 50% delle spese ammissibili e nel limite di spesa complessiva di 5 milioni di euro per il 2020, alle imprese dell'industria del tessile, della moda e degli accessori, con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere giovani talenti. Inoltre, sulle rimanenze finali di magazzino delle aziende operante nei settori tessili e della pelletteria contraddistinti da stagionalità, è riconosciuto un contributo, nella forma di credito d'imposta, nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media degli ultimi tre esercizi (2017-2019).
		EDITORIA E CULTURA
38	**Disposizioni per i giornali** *Artt. 187-188, DL 34.*	Per l'anno 2020 l'iva per il commercio di quotidiani e periodici può applicarsi al numero di copie consegnate o spedite diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95%. Le imprese editrici avranno inoltre diritto ad un credito d'imposta pari al 10% della spesa sostenuta nel 2019 per l'acquisto di carta (tetto 30 milioni di euro).
39	**Bonus edicole** *Art. 189, DL 34* **In attesa D.P.C.M. attuativo da emettersi entro il 18 agosto 2020.**	Alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, è riconosciuto un contributo una tantum fino a € 500.
40	**Credito d'imposta per i servizi digitali** *Art. 190, DL 34* **In attesa D.P.C.M. attuativo da emettersi entro il 18 agosto 2020.**	Per l'anno 2020 alle imprese editrici di quotidiani e periodici che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, è riconosciuto un credito del 30% della spesa sostenuta nel 2019 per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività. Il credito d'imposta è

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Crediti d'imposta, agevolazioni e incentivi fiscali

alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea.

TRASPORTI

41 **Buono viaggio**

Art. 200 bis, DL 34
Atteso DM per assegnazione risorse.

E' istituito un fondo di 5 milioni di euro per il 2020 destinato alla concessione di un buono viaggio, pari al 50% della spesa sostenuta (fino ad un massimo di 20 euro per ciascun viaggio) per gli spostamenti con taxi o noleggio auto con conducente, nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, da parte di persone a mobilità ridotta o con patologie accertate, anche se accompagnate. Ciascun comune individua, nei limiti delle risorse assegnate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, i beneficiari e il relativo contributo, privilegiando i nuclei familiari ed i soggetti non già assegnatari di altre misure di sostegno pubblico.

42 **Ristoro ai pendolari ferroviari o del trasporto pubblico locale**

Art. 215, DL 34.

I pendolari per motivi di lavoro o di studio che possiedono un abbonamento valido durante il periodo di confinamento possono dichiarare con autocertificazione che non hanno potuto utilizzare il titolo di viaggio a causa delle misure governative; entro 30 giorni il vettore procede al ristoro o con emissione di un voucher di pari importo o con il prolungamento della durata dell'abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non ne è stato possibile l'utilizzo. Necessario informarsi presso i servizi ferroviari regionali e le corrispondenti aziende di trasporto pubblico locale. I pendolari per motivi di lavoro o di studio che possiedono un abbonamento valido durante il periodo di confinamento possono dichiarare con autocertificazione che non hanno potuto utilizzare il titolo di viaggio a causa delle misure governative; entro 30 giorni il vettore procede al ristoro o con emissione di un voucher di pari importo o con il prolungamento della durata dell'abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non ne è stato possibile l'utilizzo. Necessario informarsi presso i servizi ferroviari regionali e le corrispondenti aziende di trasporto pubblico locale.

ALTRI BONUS

43 **Rimborso abbonamento non fruito**

Art. 216, co. 4, DL 34.

I titolari di abbonamento (anche di durata uguale o superiore a un mese) a palestre, piscine, ecc., non fruito a causa delle misure di contenimento sanitario possono presentare, entro il 18 agosto 2020, istanza di rimborso per il periodo non fruito. Entro 30 giorni il gestore procede al ristoro o con emissione di un voucher di pari importo.

44 **Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche**

Art. 81, DL 104.

Per il solo anno 2020, in favore di imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali che effettuano sponsorizzazioni e campagne pubblicitarie nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche, società sportive professionistiche operanti in discipline olimpiche e che svolgono attività sportiva giovanile, società ed associazionisportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline olimpiche e che svolgono attività sportiva giovanile, con ricavi compresi tra 200 mila euro e 15 milioni di euro, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta (utilizzabile esclusivamente in compensazione) pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, per un investimento minimo di 10.000 euro.
La dotazione finanziaria complessiva è pari a 90 milioni di euro, sicuramente insufficiente così che si procederà ad una ripartizione proporzionale ai beneficiari. L'agevolazione è concessa ai sensi e nei limiti del regolamento europeo sugli aiuti di Stato in regime de minimis.

45 **Azzeramento saldo irap 2019 e acconto 2020**

art. 24, DL 34
ris. 28.
circ. 25/E
L'aiuto non può essere concesso a un'impresa che si trovava già in difficoltà al 31 dicembre 2019 come espressamente previsto dal par. 22 lett. c) della Comunicazione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 (cd "Quadro Temporaneo), ovvero ad un'impresa per la quale risulta verificata almeno una delle seguenti circostanze:
- nel caso di una srl (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più di metà del capitale sociale sottoscritto a causa delle perdite cumulate;
- nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più di metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
- qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta ad un piano di ristrutturazione;
- nel caso di una impresa diversa da una PMI, qualora negli ultimi due anni il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBIT-DA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Imprese (escluse holding e assicurazioni), enti non commerciali e lavoratori autonomi con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020, non versano:
- il saldo dell'Irap relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento degli acconti (in sostanza, risparmiano solo le imprese con Irap maggiore di quella del periodo d'imposta precedente o costituite nel 2019); il saldo deve essere determinato al lordo dell'eccedenza IRAP risultante dalla precedente dichiarazione (modello IRAP 2019), non ancora utilizzata in compensazione «esterna» (tramite modello F24) e/o «interna»; il minor debito può essere contabilizzato nel bilancio 2019, se non approvato, o quale sopravvenienza attiva nel 2020;
- la prima rata (pari al 40%) dell'acconto IRAP (il minore tra "storico" e "previsionale") relativo al periodo di imposta successivo (escluso quindi dal calcolo dell'imposta dovuta per tale periodo). Ai fini della determinazione dell'acconto IRAP dovuto per il periodo d'imposta 2020 secondo il metodo "storico", deve essere preso a riferimento l'importo indicato nel rigo IR21 (Totale imposta) del modello di dichiarazione 2020 relativo al periodo d'imposta 2019, a prescindere dalla circostanza che il saldo dovuto per tale ultimo periodo sia solo "figurativo" (ovvero non debba essere versato per effetto di quanto disposto dall'articolo 24).

L'agevolazione costituisce aiuto da riportare nel quadro IS della dichiarazione; è sottoposta al limite di 800.000 euro (ridotto per taluni settori agricoli e della pesca) previsto dal quadro temporaneo degli aiuti di cui alla comunicazione della Commissione Ue del 19 marzo 2020 e successive modifiche ed è cumulabile con gli aiuti de minimis sempre che siano rispettate le condizioni poste dai regolamenti Ue per il suddetto cumulo.

Speciale a cura di Stefano Verna

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.